

proposta di legge n. 59

a iniziativa del Consigliere D'Anna

presentata in data 22 dicembre 2010

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

Signori consiglieri,

l'attuale crisi economica vede anche le Marche e i suoi cittadini costretti ad uno sforzo collettivo non privo di accenni drammatici. La situazione impone che ad ogni livello siano condivisi i sacrifici.

Se la corresponsione di una indennità di carica per i consiglieri regionali ha una finalità logica e incontestabile, permettere a tutti i cittadini, a prescindere dal loro reddito, dalla loro situazione economica di partecipare anche, se necessario, a tempo pieno alla vita politica, la corresponsione di un vitalizio, una sorta di pensione aggiuntiva, cumulativa e reversibile che scatta con il compimento dei sessantesimo anno di età a fronte di un versamento di contributi che può essere anche di solo cinque anni, non ha alcuna giustificazione logica e morale.

Il vitalizio è dunque un autentico privilegio elitario.

L'Assemblea legislativa può e deve dare un esempio significativo alla nostra comunità. In quest'ottica s'inserisce la proposta di legge che elimina i vantaggi riconosciuti agli eletti all'Assemblea legislativa con la corresponsione di vitalizi onerosi per i bilanci pubblici.

Con l'abrogazione della legge sui vitalizi ai consiglieri regionali e sulle indennità di fine mandato i consiglieri riconquistano l'integrità della indennità percepita potendo utilmente scegliere le modalità individuali per provvedere alle proprie necessità previdenziali.

L'abolizione dei vitalizi mi pare dunque semplicemente un atto di giustizia non più procrastinabile, non solo per la grave crisi che

attanaglia la Nazione ma per una questione di giustizia rispetto e trasparenza nei confronti dei cittadini.

Art. 1*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

- a) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 e gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali);
- b) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005);
- c) il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione - Finanziaria 2002).

Art. 2*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. I consiglieri che già percepiscono l'assegno vitalizio continuano a percepirlo secondo gli importi attualmente in godimento, senza alcuna rivalutazione o incremento previsto dalla l.r. 23/1995.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla decima legislatura.